

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1926)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1966 (V. Stampato n. 3205)

d'iniziativa dei deputati FODERARO e CAIAZZA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 1966*

Disciplina dell'ora legale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.

La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.

È abrogata la legge 14 maggio 1965, numero 503.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.